



Dipartimento Amministrativo


Servizio Acquisti Area Vasta
Settore servizi alberghieri, finanziari, socioassistenziali,
concessioni, attività di controllo e accesso agli atti

Il direttore

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ
ABILITATIVE E PSICO-EDUCATIVE A FAVORE DI UTENTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO
AUTISTICO IN TUTTE LE ETÀ DELLA VITA E IN TUTTE LE FASI DEL PERCORSO DIAGNOSTICO-
TERAPEUTICO PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA.**

- LOTTO 1) Attività abilitative e psico-educative a favore di utenti minorenni con disturbi
dello spettro autistico**
- LOTTO 2) Attività abilitative e psico-educative a favore di utenti maggiorenni con disturbi
dello spettro autistico**



INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO
- ART. 3 – CARATTERISTICHE DELL'UTENZA
- ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
- ART. 5 – DESCRIZIONE DEI LOTTI, DELLE RELATIVE BASI D'ASTA E QUANTITÀ
- ART. 6 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO
- ART. 7 – FORMAZIONE E SUPERVISIONE
- ART. 8 – COMPETENZE
- ART. 9 – LOCALI, ATTREZZATURE E ARREDI
- ART. 10 – SERVIZI COMPLEMENTARI
- ART. 11 – VERIFICA E CONTROLLO
- ART. 12 – DURATA DEL SERVIZIO
- ART. 13 – PERIODO DI PROVA
- ART. 14 – PREZZI DEL SERVIZIO
- ART. 15 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI
- ART. 16 – RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
- ART. 17 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA
- ART. 18 – SCIOPERI
- ART. 19 – OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELL'OPERATORE ECONOMICO
- ART. 20 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI
- ART. 21 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
- ART. 22 – CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 23 – DANNI A PERSONE E COSE
- ART. 24 – PENALITÀ
- ART. 25 – MODIFICHE DEL CONTRATTO
- ART. 26 – SUBAPPALTO
- ART. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
- ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 29 – RECESSO DAL CONTRATTO
- ART. 30 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO
- ART. 31 – CLAUSOLA DI WHISTLEBLOWING
- ART. 32 – SPESE ACCESSORIE
- ART. 33 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA
- ART. 34 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE



PREMESSA

Il Programma Regionale Integrato Autismo (di seguito PRI-A) definisce gli obiettivi clinici (protocollo diagnostico e di trattamento) ed organizzativi (rete organizzativa aziendale Hub e Spoke) necessari all'attuazione di un Programma basato sul c.d. "sistema curante" che, nella presa in carico delle persone affette da Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), in tutte le età della vita e in tutte le fasi del percorso diagnostico-terapeutico, si avvale di una progettazione e di un lavoro appositamente strutturato su un modello di condivisione tra il personale sanitario (Servizi di Neuropsichiatria, Servizio Disabili Adulti e Centri di Salute mentale, etc.) e le diverse organizzazioni sociali di riferimento (famiglia, associazioni, servizi sociali).

Nell'attuazione di tale Programma, il PRI-A considera il trattamento psicoeducativo cognitivo-comportamentale quale terapia più appropriata al trattamento dei Disturbi del Neurosviluppo cui afferiscono propriamente quelli dello spettro autistico; e ciò, in quanto finalizzata a modificare il comportamento generale del paziente allo scopo di rendere le azioni di quest'ultimo funzionali all'espletamento delle normali attività quotidiane; riducendone, per altro verso, la disfunzionalità.

Il trattamento, condotto nell'ambito di una presa in carico globale dell'utente da parte di una rete di Servizi appositamente articolata, al fine di fornire un intervento precoce, intensivo e strutturato, integrerà, quindi, un modello di cure basato sul c.d. "sistema curante", dove tutti i soggetti coinvolti coopereranno per l'attuazione di programmi individualizzati e definiti secondo le esigenze cognitive e sensoriali delle persone affette da autismo, anche secondo l'opportuno adeguamento ai Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) definiti a livello Aziendale e in corso di vigenza - elaborati per il miglioramento continuo della assistenza clinica e per lo sviluppo ed il supporto alle ipotesi di ricerca epidemiologica e valutativa sui servizi.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha ad oggetto la gestione di un servizio che organizzi ed espliciti attività abilitative e psico-educative destinate a persone con diagnosi principale di Disturbi dello Spettro Autistico, in tutte le età della vita e in tutte le fasi del percorso diagnostico-terapeutico (ASD - F84/ICD-10), in cura presso l'Unità Operativa Semplice d'Istituto – Disturbi dello Spettro Autistico (UOSI - ASD) afferente all'IRCCS Scienze Neurologiche presso il Presidio Ospedaliero Bellaria e presso il Programma Integrato Disabilità e



Salute (PIDS) afferente all'Azienda USL di Bologna, anche secondo le finalità e il modello organizzativo previsto dal Programma Regionale Integrato Autismo (PRI-A) di cui alle deliberazioni adottate in materia a livello regionale e da ultimo integrate attraverso la DGR n. 63 del 23 gennaio 2023.


Le attività erogate nell'ambito di detto servizio saranno rivolte specificatamente al miglioramento, nonché all'incremento, delle competenze adattive delle persone in cura presso i servizi summenzionati, da attuarsi nell'ambito dei contesti educativo-abilitativi appositamente individuati per il trattamento.

Considerata la specificità del ruolo richiesto ai professionisti che avranno in carico la corretta esecuzione del servizio, nell'espletamento delle attività abilitative e psicoeducative rivolte a favore di utenti con Disturbi dello Spettro Autistico, in tutte le età della vita e in tutte le fasi del percorso diagnostico-terapeutico, si richiede, che l'Operatore Economico aggiudicatario garantisca, sia un adeguato livello di formazione che, un'adeguata esperienza pratica acquisita "sul campo" dal personale che verrà impiegato, a vario titolo; dovendone, all'occorrenza, predisporre anzitempo l'attivazione di percorsi pratico-formativi volti a garantire l'acquisizione delle competenze specialistiche richieste per il corretto assolvimento delle attività abilitative e psico-educative.

L'esecuzione del servizio, così come l'organizzazione delle attività abilitative e psico-educative destinate a persone con diagnosi principale di Disturbi dello Spettro Autistico, avverrà attraverso una stretta collaborazione tra Ente/Soggetto Aggiudicatore e Operatore Economico aggiudicatario, in piena attuazione di quella che sarà un'attività di co-gestione e co-progettazione tesa alla condivisione e alla definizione di obiettivi, modalità di intervento, valutazione degli esiti e individuazione di tempi certi per la realizzazione dei programmi individualizzati.

Saranno possibili interfacciamenti con la rete sanitaria territoriale, con i familiari, le associazioni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché con i Servizi Sociali ed i Servizi Disabili per la corretta attuazione della progettazione psico-educativa, sulla scorta di quanto predefinito dal Programma Regionale Integrato Autismo PRI-A, integrato, da ultimo, attraverso la DGR n. 63 del 23 gennaio 2023, recante gli obiettivi 2023-2027 per l'assistenza territoriale alle persone con Disturbo dello Spettro Autistico.

La procedura in oggetto sarà dunque finalizzata all'individuazione di un Operatore Economico che si occuperà, attraverso un'attività erogata in modalità di co-gestione e co-progettazione con



l'Ente/Soggetto aggiudicatore, dei servizi abilitativi e psico-educativi che verranno erogati negli ambiti di intervento di cui ai lotti:

LOTTO 1) Attività abilitative e psico-educative a favore di **utenti minorenni** con disturbi dello spettro autistico, per le tre fasce d'età di seguito elencate:

- 0-6 anni;
- 7-11anni;
- 12-17 anni;

LOTTO 2) Attività abilitative e psico-educative a favore di **utenti maggiorenni** con disturbi dello spettro autistico, per la fascia d'età di seguito elencata:

- ≥ 18 anni.


Il contratto scaturente da detta procedura sarà diretto all'attivazione dei suddetti interventi secondo le modalità e le condizioni di cui al presente capitolato.

ART. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Le attività abilitative e psico-educative sono destinate alla definizione e attuazione di progetti di cura e abilitazioni forniti a persone con diagnosi principale di Disturbo dello Spettro Autistico, in tutte le età della vita e in tutte le fasi del percorso diagnostico-terapeutico, in carico all'AUSL di Bologna.

Le suddette attività saranno poste, dalla ditta aggiudicataria, per ciascun lotto, a supporto degli interventi erogati dall'Unità Operativa Semplice d'Istituto – Disturbi dello Spettro Autistico (UOSI - ASD) afferente all'IRCCS Scienze Neurologiche presso l'Ospedale Bellaria, e dal Programma Integrato Disabilità e Salute (PIDS) afferente all'Azienda USL di Bologna, **attraverso un'attività di co-gestione e co-progettazione** che si estrinsecherà attraverso una:

- partecipazione alla valutazione funzionale;
- partecipazione alla formulazione del programma abilitativo e psico-educativo;
- partecipazione alla restituzione ed ai colloqui con la famiglia;
- partecipazione ad attività di supporto alla famiglia;



- progettazione ed attuazione del programma abilitativo e psico-educativo (individuali e di gruppo);
- collaborazione con la rete degli interventi, forniti con le risorse della scuola e dei servizi.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELL’UTENZA

Gli utenti destinatari del servizio di cui al presente capitolato sono soggetti con diagnosi principale di Disturbo dello Spettro Autistico (F84/ICD-10) ricevuta da UOSI-ASD dell’IRCCS Scienze Neurologiche presso l’Ospedale “Bellaria” per il lotto 1) e dal PIDS dell’AUSL di Bologna per il lotto 2), per i quali si renda necessario l’attivazione di un progetto abilitativo e psico-educativo elaborato dagli Spoke Autismo a seconda dell’ambito di pertinenza (minorenni – maggiorenni).

Al fine di individualizzare e caratterizzare maggiormente la risposta assistenziale in favore degli utenti, si considereranno, in conformità agli obiettivi 2023-2027 definiti dal PRI-A, quattro fasce d’età (fascia 0-6; fascia 7-11; fascia 12-17; fascia ≥ 18) che verranno suddivise tra i due ambiti di intervento (minorenni – maggiorenni):

Minorenni: fascia 0-6;

Maggiorenni: fascia ≥ 18 ;

fascia 7-11;

fascia 12-17.

Le attività individuate per ogni fascia d’età potranno modularsi in base alle necessità cliniche e al funzionamento adattivo di ogni singolo utente con eventuale accesso a prestazioni di altre fasce laddove appositamente accordate. Si specifica che le attività abilitative verranno in primis erogate a minori con diagnosi principale di Disturbo dello Spettro Autistico; dopo i 7 anni di età, laddove presente una comorbidità con una disabilità intellettiva medio-grave, verranno privilegiati i soggetti con compromissione specifica a carico del versante sociale, dove “il livello di comunicazione sociale risulti inferiore rispetto al livello di sviluppo globale del soggetto” (DSM 5); tale proposito mira a garantire un intervento mirato sui criteri nucleari del Disturbo dello Spettro Autistico per favorire un miglior *outcome*.

Infine, va menzionato che in presenza di diagnosi secondarie rilevanti ai fini del profilo funzionale e delle competenze adattive si valuterà l’interfaccia con i servizi territoriali NPIA per individuare le risorse



disponibili che meglio si adattano al profilo del minore in un'ottica di presa in carico congiunta e integrata.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO


Il servizio dovrà essere svolto in maniera continuativa, attraverso il personale fornito dall'Operatore Economico per ciascun lotto, secondo i piani di lavoro che verranno definiti in modalità di co-gestione e co-progettazione dalla UOSI - ASD afferente all'IRCCS Scienze Neurologiche presso l'Ospedale Bellaria per il Lotto 1) e dal PIDS presso il Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze Patologiche per il Lotto 2).

L'Operatore Economico aggiudicatario, previa apposita comunicazione scritta, dovrà garantire la partecipazione e/o l'organizzazione di riunioni di servizio indette e/o richieste dall'UOSI -ASD e/o dal PIDS (ciascuno in relazione al proprio ambito di intervento), laddove l'ordine del giorno coinvolga il personale impiegato nei servizi aggiudicati; nonché la partecipazione agli incontri di programmazione e verifica degli interventi.

La valutazione funzionale e l'elaborazione degli specifici programmi abilitativi e psico-educativi si attueranno nell'ambito della cooperazione con le organizzazioni sanitarie e sociali di riferimento (Neuropsichiatria Infantile territoriale, famiglia, associazioni, servizi sociali, servizi disabili, ecc.) da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario e dell'equipe Spoke Autismo (minorenni – maggiorenni).

È inoltre previsto che, al fine di migliorare il coordinamento tra i diversi operatori coinvolti nel processo volto all'attivazione di percorsi terapeutici, potranno essere effettuati momenti di raccordo tra gli operatori referenti degli Spoke Autismo (minorenni - maggiorenni), operatori NPIA Servizio Territoriale, Scuola e servizi Adulti (CSM e Servizi per i Disabili Adulti) ed operatori messi a disposizione dall'Operatore Economico aggiudicatario, prevedendo scambi informativi - supportati da idonea documentazione – sull'andamento nelle varie fasi del percorso abilitativo e psico-educativo.

La seguente tabella riepiloga, per attività, le azioni attuabili nell'ambito degli interventi abilitativi e psico-educativi di entrambi i lotti:



ATTIVITÀ	AZIONI	INDICATORE QUANTITATIVO
<p align="center">ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di osservazione delle abilità; - Partecipazione a discussione casi; - Partecipazione alla valutazione funzionale ed elaborazione dei programmi abilitativi e psicoeducativi; - Bilancio di competenze; - Incontri e supporto famiglie, Scuola e/o altri interlocutori trasversali ai progetti; - Attività propedeutiche a progetti area scuola formazione-lavoro; - Partecipazione a riunioni di servizio. 	<p align="center">INTERVENTI ABILITATIVI E PSICO-EDUCATIVI DIRETTI A FAVORE DI UTENTI MINORENNI E MAGGIORENNI LOTTO 1) E LOTTO2)</p>
<p align="center">ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Refertazione; inserimento dati; video; report di attività/raccolta dati degli interventi svolti 	<p align="center">STIMA DELLE PRESTAZIONI ORARIE TOTALI</p>
<p align="center">ATTIVITÀ INTERVENTI ABILITATIVI E PSICOEDUCATIVI A DIRETTO CONTATTO CON L'UTENZA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prestazioni psicoeducative individuali e di gruppo realizzate con tecniche cognitivo-comportamentali; - Laboratori abilitativi; - Attività finalizzate all'acquisizione delle abilità sociali e/o autonomie; - Attività di consulenza e supervisione alla rete del sistema curante - Attività di supporto ai percorsi scuola-formazione-lavoro; - Interventi su aspetti comportamentali con tecniche cognitivo-comportamentali. 	<p align="center">N. 76.267 (DI CUI N. 68.698 PER IL LOTTO 1) E N. 7.569 PER IL LOTTO 2)</p>
<p align="center">ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento delle attività per l'attivazione dei progetti 	



Al fine di garantire un servizio che possa rispondere maggiormente alle necessità individuate in sede di gara è previsto che l'Operatore Economico che intenda partecipare all'affidamento del servizio in oggetto debba predisporre, per ciascun lotto, un dettagliato progetto che verrà valutato dalla commissione aggiudicatrice.


Nel progetto dovranno essere esplicitate le modalità di gestione delle attività che l'Operatore Economico intenderà strutturare ed erogare in favore dei soggetti con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD). Tale progetto dovrà essere dettagliato prevedendo anche attività di coordinamento e tenendo conto anche dei diversi contesti di vita (es. scuola e territorio) ove potranno essere espletate le attività abilitative e psico-educative, con specifica previsione di una programmazione oraria degli interventi (anche in fascia oraria serale e/o nei fine settimana, previo accordo con i Responsabili delle Unità Operative di riferimento dei due Lotti). Il progetto potrà inoltre prevedere l'attivazione di progetti specifici come, ad esempio, *summer camp* o *respite care*.

Tale progetto, strutturato a seconda dell'ambito di intervento (minorenni – maggiorenni) verrà quindi valutato ed opportunamente riadattato dalla UOSI – ASD afferente all'IRCCS Scienze Neurologiche presso l'Ospedale Bellaria per il lotto 1) e dal PIDS per il lotto 2), affinché, nell'ottica di operare in modalità di co-gestione e co-progettazione con l'Operatore Economico di riferimento, ciascun Servizio possa modulare i trattamenti sui disturbi in maniera più opportuna ed efficace.

Per l'attuazione dei programmi abilitativi e psico-educativi è necessario che, tanto l'Operatore Economico, quale gestore del servizio, quanto i professionisti forniti dallo stesso, in qualità di attuatori dei trattamenti assistenziali, garantiscano un impegno costante e modulabile a seconda di quelle che saranno le effettive esigenze.

Infatti, i servizi erogati nell'ambito di ciascun lotto dovranno essere garantiti dodici mesi l'anno, plausibilmente, quindi, su 365 giorni. L'erogazione del servizio, normalmente attivo dal lunedì al venerdì, potrà prevedere all'occorrenza, e per determinati progetti, un'attività che potrà essere dinamicamente articolata a seconda delle specifiche necessità, risultando dunque possibile sopporre un'estensione dei trattamenti anche ai giorni prefestivi e festivi, previo accordo con i responsabili delle due Unità Operative di riferimento dei due Lotti.

Il personale fornito dall'Operatore Economico aggiudicatario dovrà, previa predisposizione dell'apposita turnazione, assicurare una copertura adeguata del servizio, prevedendo opportunamente di giungere in



anticipo sul luogo di lavoro per consentire un'efficace presa in carico delle consegne nonché la continuità del servizio erogato, e ciò con riferimento a qualunque tipo di attività/intervento programmato, prescindendo da fasce orarie (diurne – serali) e/o da giornate feriali/festive.

ART. 5 – DESCRIZIONE DEI LOTTI, DELLE RELATIVE BASI D'ASTA E QUANTITÀ

La gara è finalizzata alla selezione di un Operatore Economico per lotto al fine di erogare i servizi di cui al presente capitolato.

I lotti di cui alla presente procedura sono così suddivisi:

LOTTO 1) Attività di valutazione funzionale, attività abilitative e psico-educative, inclusi interventi per problemi di comportamento, a favore di **utenti minorenni** con disturbi dello spettro autistico (per le 3 fasce d'età di seguito elencate):

- 0-6 anni;
- 7-11anni;
- 12-17 anni;

LOTTO 2) Attività di valutazione funzionale, interventi abilitativi di gruppo, interventi multidisciplinari su gravi aspetti comportamentali a favore di **utenti maggiorenni** con disturbi dello spettro autistico (per la fascia d'età di seguito elencata):

- ≥ 18 anni;

Descrizione Lotto 1)

Nell'erogazione del servizio di cui al Lotto 1) è previsto che gli interventi abilitativi e psico-educativi si articolino nell'attuazione, da parte del personale impiegato, di una serie di passaggi procedurali che assolvono la funzione di seguire il paziente dal momento dell'effettiva presa in carico fino al completamento del percorso educativo.

A prescindere dall'ambito di attività, ogni intervento verrà svolto presso le sedi messe a disposizione dall'Operatore Economico:



Attività di valutazione

Valutazione (fascia 0-6): l'attività di valutazione è inclusa all'interno dell'intervento ambulatoriale previsto per tale fascia.

Valutazione/follow up (fascia 7-17): l'attività di valutazione prevederà una osservazione strutturata con somministrazione di test standardizzati e differenziati a seconda dell'età per la formulazione di un piano educativo appropriato al funzionamento del paziente come attestato da relativa refertazione conclusiva.

Attività di intervento abilitativo e psico-educativo ad orientamento cognitivo-comportamentale

Intervento ambulatoriale individuale e di coppia (fascia 0-6): a seguito di una valutazione iniziale per l'individuazione degli obiettivi di lavoro, è previsto un intervento ambulatoriale con intensità e frequenza variabile a seconda del funzionamento del bambino - da un minimo di 1 accesso fino ad un massimo di 2 accessi settimanali (ogni accesso corrisponde a 2 ore di intervento che include sia prestazioni dirette che indirette).

Compatibilmente con le risorse presenti e sulla base delle necessità del paziente, così come individuate dagli operatori clinici in sede di diagnosi, tale intervento potrà essere erogato anche per i pazienti che ricevono una diagnosi dopo i 6 anni di età, con frequenza e modalità da definire in maniera personalizzata.

Intervento ambulatoriale di gruppo (fascia 7-17): a seguito della preventiva valutazione/follow up per la medesima fascia d'età, è previsto un intervento di gruppo che favorisca uno sviluppo delle autonomie personali, abilità sociali, comunicative, adattive, con generalizzazione di quanto appreso in contesti estesi/naturali – gli interventi prevedono 1 accesso a settimana per 12 settimane (ogni accesso corrisponde a 2 ore di intervento che includono sia prestazioni dirette che indirette).

I gruppi saranno composti da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6 utenti. Per ogni utente è previsto l'inserimento fino ad un massimo di 3 gruppi nell'intero ciclo evolutivo (7-17 anni).



Intervento educativo individuale/di gruppo a supporto di attività sportive (fascia 6-17): attività realizzata in collaborazione con Associazioni/Società sportive per minori individuati dai clinici della UOSI ASD, che mira alla promozione della salute e del benessere individuale, allo sviluppo delle autonomie personali e delle abilità socio-comunicative. Gli interventi prevedono indicativamente 1 accesso a settimana, la durata varia a seconda della collaborazione attivata con l'ente sportivo. Il personale educativo affiancherà l'esperto nella conduzione delle attività.

Comportamenti problema: per tutte le fasce d'età dei minori con Diagnosi principale di Disturbo dello Spettro Autistico sono possibili interventi individualizzati con moduli da 10 prestazioni (1-2 ore ciascuna prestazione), per osservazione, analisi funzionale e individuazione di strategie di intervento in collaborazione con Caregiver ed operatori scolastici (max 1000 ore/annue).

Attività di consulenza erogata nell'attuazione del c.d. "sistema curante"

Intervento di consulenza (fascia 7-17): a seguito della preventiva valutazione/follow up per la medesima fascia d'età, è prevista un'attività di consulenza alla rete di servizi (scuola, famiglia, NPIA territoriale, ecc.) che vedono il coinvolgimento del minore nelle loro attività. L'obiettivo è quello di supportare i servizi in una presa in carico coordinata e condivisa. Tale attività verrà modulata a seconda dell'età e del profilo di funzionamento del minore – da un minimo di 3 fino ad un massimo di 12 accessi all'anno (ogni accesso corrisponde ad 1 o 2 ore di intervento che includono sia prestazioni dirette che indirette). Su richiesta del referente clinico territoriale è possibile la compartecipazione dell'educatore della gara al gruppo operativo annuale.


Descrizione Lotto 2)

Attività di valutazione

Valutazione psicodiagnostica (fascia ≥ 18 anni): la componente educativa, in integrazione con quella clinica, effettuerà la valutazione funzionale nonché gli incontri con i servizi e le famiglie.

Attività di intervento abilitativo e psico-educativo

Interventi di gruppo (fascia ≥ 18 anni): In base ai dati emersi dalle valutazioni integrate individuali, saranno effettuati interventi di gruppo per lo sviluppo delle autonomie sociali da generalizzare nei contesti di vita dell'utente.



Interventi sui comportamenti problema (fascia \geq 18 anni): analisi funzionale e conseguente intervento in collaborazione con la famiglia e contesti di vita.

Attività di consulenza


Intervento di consulenza (fascia \geq 18 anni): eccezionalmente potranno essere effettuate attività di consulenza a centri residenziali e/o semiresidenziali per gravi situazioni comportamentali. Inoltre, potranno essere programmate attività di consulenza nell'ambito degli inserimenti lavorativi.

Per la gara sono previste le seguenti basi d'asta/ n. prestazioni:

LOTTO	INTERVENTI	BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	PRESTAZIONI (ANNUALI)
1) Minorenni	Attività di valutazione funzionale, attività abilitative e psico-educative	€ 27,15 Iva esclusa (corrispettivo a prestazione)	68.698
2) Maggiorenni	Attività di valutazione funzionale, interventi abilitativi di gruppo, interventi multidisciplinari su gravi aspetti comportamentali	€ 27,15 Iva esclusa (corrispettivo a prestazione)	7.569

Il corrispettivo spettante alla Ditta aggiudicataria sarà dunque rappresentato:

- per il **lotto 1)** dal corrispettivo a prestazione proposto in sede di offerta (base d'asta € 27,15 IVA esclusa);
- per il **lotto 2)** dal corrispettivo a prestazione proposto in sede di offerta (base d'asta € 27,15 IVA esclusa).



ART. 6 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio volto all'espletamento delle attività abilitative e psico-educative, attraverso il conferimento di incarichi a personale di comprovata esperienza, in possesso delle professionalità di seguito elencate:

- **Educatore professionale socio-sanitario** (ex D.M. 520/98 e titoli dichiarati equivalenti ed equipollenti ai sensi della normativa vigente in materia)
- **Educatore professionale socio-pedagogico** (ex legge 205/217-Legge 145/2018)
- **Tecnico della riabilitazione psichiatrica** (TRP) abilitante all'esercizio della professione sanitaria.

Per tutte le figure professionali sopramenzionate si richiede Iscrizione all'Albo e all'Ordine Professionale laddove è presente e obbligatoria.

Esclusivamente sulle attività di consulenza fascia 7-17 anni, descritte nel paragrafo precedente, data la specificità dell'intervento e delle funzioni prevalentemente di supporto che svolgerà il personale dell'Operatore Economico si ritiene possibile aprire, esclusivamente a questa tipologia di intervento, anche a professionisti con titolo di **Educatore professionale socio-pedagogico** (ex legge 205/217-Legge 145/2018), e preferibilmente con master di I o II livello in **Analista del comportamento**, con titolo già acquisito o in corso di formazione. L'ammissione di questi professionisti agli interventi di consulenza sarà preliminarmente valutata sulla base di criteri oggettivi presenti nei curriculum di comprovata esperienza e competenza tecnica.

Inoltre, per rispondere al meglio alle esigenze del servizio dell'Ente Aggiudicatario sarà possibile integrare il personale riabilitativo con figure cliniche, quali psicologo-psicoterapeuta su progetti e interventi specifici/innovativi/straordinari su indicazione e/o previo accordo con i responsabili delle due Unità Operative di riferimento dei due Lotti.

In generale è necessario che tutto il personale fornito dall'Operatore Economico dovrà essere dotato di una formazione specialistica

A riguardo costituirà titolo preferenziale aver conseguito un master di I o II livello in **Analista del comportamento**, nonché aver acquisito un'esperienza lavorativa nell'ambito delle tecniche **cognitivo-comportamentali** per l'attuazione dei programmi abilitativi e psico-educativi nei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico.



Il personale impiegato nell'espletamento delle attività di cui al presente servizio dovrà essere in grado di svolgere in maniera autonoma una serie di mansioni proprie dell'ambito di trattamento oggetto del presente capitolato.

Solo nell'eventualità in cui risulti difficoltoso per l'Operatore Economico reperire personale appositamente qualificato nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico di tipo cognitivo-comportamentale, questi potrà reperire operatori da formare preventivamente attraverso la somministrazione di corsi specifici per il trattamento dei disturbi summenzionati, ovvero, mediante l'espletamento di un tirocinio formativo, in affiancamento a personale di comprovata esperienza, per un periodo minimo di 2 settimane.

L'Azienda USL si riserverà, in ogni caso, il diritto di verificare in corso d'esecuzione del contratto, la coerenza tra titoli ed esperienze professionali dichiarate, da un lato, e le conoscenze/abilità esercitate sul campo dagli operatori, dall'altro; potendo chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale ritenuto inidoneo all'erogazione del servizio sulla base di comprovati motivi oggettivi e/o esigenze di servizio, senza che ciò possa costituire motivo di addebito degli ulteriori costi eventualmente sostenuti dall'Operatore Economico per far fronte a tali incombenze.

All'Operatore Economico è altresì chiesto di coordinare tutte le attività scaturenti dalla gestione del presente servizio, dovendo questi farsi carico, anche per il tramite di apposito personale, di pianificare le attività e gli interventi dei propri operatori con le specifiche esigenze dettate dalla pianificazione convenuta con l'Unità Operativa Semplice d'Istituto – Disturbi dello Spettro Autistico (UOSI - ASD) afferente all'IRCCS Scienze Neurologiche presso il Presidio Ospedaliero *Bellaria* – Lotto 1), e dal Programma Integrato Disabilità e Salute (PIDS) afferente all'Azienda USL di Bologna – Lotto 2), di occuparsi, ancora, della gestione degli appuntamenti, invio modulistica, della formazione del personale impiegato nella gestione del servizio, organizzare il ritiro delle relazioni cliniche da parte dei familiari, ecc.

ART. 7 - FORMAZIONE E SUPERVISIONE

L'Operatore Economico aggiudicatario, secondo le indicazioni fornite dall'Unità Operativa Semplice d'Istituto – Disturbi dello Spettro Autistico (UOSI - ASD) afferente all'IRCCS Scienze Neurologiche - Presidio Ospedaliero *Bellaria*, e dal Programma Integrato Disabilità e Salute (PIDS) afferente al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Bologna, dovrà prevedere iniziative di formazione continua del proprio personale, attraverso la predisposizione di un programma



annuale che comprenda l'attivazione di corsi, incontri e stage in merito alle attività e alle competenze richieste.

A queste iniziative può essere prevista la partecipazione anche del personale dipendente dell'Azienda USL, del personale educativo dei Comuni e degli insegnanti di sostegno e curricolari, secondo una programmazione concordata tra gli enti coinvolti.

Viceversa, l'aggiudicatario dovrà consentire al proprio personale la partecipazione alle iniziative formative promosse dall'Azienda USL, qualora ritenute di importanza per il servizio e per il target di utenti in carico.

Per la formazione continua dovranno essere utilizzate anche le iniziative presenti nella rete istituzionale: ASL, Ufficio Scolastico Regionale (USR), Università.

Tutte le attività di formazione dovranno essere opportunamente documentate, pianificate e concordate con l'Unità Operativa di riferimento (Lotto 1 – Lotto 2).

Qualora la formazione *ab initio* o raggiunta comprenda master e/o acquisizione di tecniche specifiche, la Ditta Aggiudicataria, a fronte di dimissioni dell'operatore formato, si impegna a sostituirlo con altro di pari livello formativo e a garantire una continuità educativa sul percorso intrapreso dall'utente.

Le spese relative alla formazione del personale saranno interamente sostenute dall'Operatore Economico aggiudicatario per i propri dipendenti e dall'Azienda USL per il proprio personale.

Ciascuna Unità Operativa, UOSI-ASD e PIDS, nell'ambito dei relativi lotti, avrà il compito di gestire e programmare i propri piani per la formazione, dovendo prevedere l'utilizzo di apposita modulistica per l'inoltro delle richieste di accesso all'attività di formazione da parte del personale interessato - con precisazione che saranno a carico di ciascun partecipante le eventuali spese vive da ciò scaturenti (spese trasporto, pasti, ecc.).

ART. 8 - COMPETENZE

In attuazione del Programma Regionale Integrato per l'Assistenza alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRI-A), è previsto che il personale impiegato nell'erogazione del servizio di cui al presente capitolato partecipi attivamente nei processi di valutazione, programmazione, attuazione e verifica degli interventi rivolti ai pazienti affetti da Disabilità dello Spettro Autistico. A riguardo si precisa che in merito allo svolgimento delle diverse attività è previsto il coinvolgimento dei seguenti operatori:



Processo di valutazione

- Diagnosi clinica

Lotto 1) Minorenni - effettuata congiuntamente da Neuropsichiatra Infantile (NPI) e Psicologo (PSI);

Lotto 2) Maggiorenni - effettuata da Psichiatra e/o Psicologo (PSI);

- Valutazioni funzionali

Lotto 1) Minorenni – verrà effettuata da EDU/TRP, con possibile partecipazione di Logopedisti e Neuropsicomotricisti;

Lotto 2) Maggiorenni – verrà effettuata da EDU/TRP;

Processo di programmazione

- Predisposizione progetto educativo

Lotto 1) Minorenni – verrà effettuato EDU/TRP;

Lotto 2) Maggiorenni – verrà effettuato EDU/TRP;

Processo di attuazione

- Attuazione di interventi abilitativi e psico-educativi

Lotto 1) Minorenni – verrà effettuato EDU/TRP;


Lotto 2) Maggiorenni – verrà effettuato EDU/TRP, anche in collaborazione con altre figure professionali dell'Azienda USL;

Processo di verifica

- Verifica dell'intervento

Lotto 1) Minorenni – Responsabile UOSI-ASD;

Lotto 2) Maggiorenni – Responsabile PIDS;



Competenze del personale dipendente dell’Azienda USL

Il personale dipendente sarà tenuto, nell’ambito della propria attività, a svolgere le seguenti mansioni:

- osservazione strutturata e somministrazione di test standardizzati ai fini di una corretta valutazione diagnostica (NPI, psichiatra, PSI);
- raccordo con la rete di servizi per una presa in carico congiunta dell’utente – da attuarsi nell’ambito del c.d. “sistema curante” (Clinici e Riabilitatori);
- valutazione funzionale (EDU, LOGO, TNPEE);
- partecipazione a progetti di intervento per fasce d’età e obiettivi specifici, innovativi e di ricerca (LOGO, TNPEE, EDU).

Competenze del personale impiegato dall’Operatore Economico

Il personale fornito dall’Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto, nell’ambito della propria attività, a svolgere le seguenti mansioni:

- osservazione strutturata dei pazienti, previa utilizzazione degli strumenti e delle metodologie richieste dal PRI-A ai fini della valutazione funzionale. (I risultati si integreranno con le valutazioni effettuate degli altri professionisti (NPI, PSI, TNPEE, LOGO, EDU interni all’ASL));
- presa in carico del paziente per l’attuazione del programma abilitativo e psico-educativo (in collaborazione con l’equipe multidisciplinare) e conseguente monitoraggio con attivazione di interventi individuali, di coppia e di gruppo;
- attività di consulenza volte ad assicurare integrazione di intervento nei vari contesti: sanitario, educativo-scolastico, lavorativo;
- raccordo con la rete dei servizi, nell’ambito del c.d. “sistema curante”;
- coordinamento organizzativo rispetto alle attività previste.

ART. 9 - LOCALI, ATTREZZATURE E ARREDI

L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà mettere a disposizione locali, arredi e materiali idonei alla realizzazione delle attività oggetto del presente capitolato, tra i quali figurano i progetti educativi individuali, di coppia e di gruppo, nell’ambito territoriale dell’Azienda USL di Bologna.

Il servizio dovrà essere svolto in maniera continuativa da personale fornito dall’Operatore Economico aggiudicatario.



Le attività dovranno essere svolte, sia per i servizi di cui al lotto 1) e lotto 2), nelle sedi messe a disposizione dall'Operatore Economico, il quale dovrà fornire almeno quattro sedi ubicate preferibilmente nei seguenti Comuni:

- n. 1 sede a Bologna (per l'utenza residente nel comune di Bologna);
- n. 1 sede a San Lazzaro di Savena (BO) per l'utenza residente nell'area territoriale del Distretto Savena Idice;
- n. 1 sede a Casalecchio di Reno (BO) per l'utenza residente nell'area territoriale del Distretto Reno, Lavino e Samoggia e Distretto Appennino;
- n. 1 sede per i residenti del territorio della Pianura Bolognese (Pianura est/Pianura ovest).

L'indicazione delle sedi dovrà essere contenuta nel progetto che verrà presentato essendo oggetto di apposita valutazione.

Qualora fosse necessario, previo appositi accordi, sono prevedibili momenti durante i quali le attività si potranno svolgere presso la Casa del Giardiniere e presso il PIDS, Viale Pepoli, 3 Bologna, attuali sedi del Progetto Autismo dell'Azienda USL di Bologna.

ART. 10 - SERVIZI COMPLEMENTARI

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto all'erogazione di una serie di servizi complementari che dovessero rendersi necessari per l'attuazione degli interventi abilitativi e psico-educativi, tra i quali:

a) Trasporto

Per lo svolgimento delle attività di gruppo oggetto di gara, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a mettere a disposizione i propri mezzi, quali pulmino e auto per lo spostamento degli utenti sul territorio.


b) Materiali di consumo

I materiali di consumo (es. materiale di cancelleria), relativi alle attività oggetto del presente capitolato;

c) Mediatore linguistico culturale

La mediazione linguistico/culturale, relativa alle attività in oggetto del presente capitolato.

Resta inteso che i servizi summenzionati saranno compresi nel corrispettivo previsto per il pagamento prestazioni orarie aggiudicate in sede di gara.



ART. 11 - VERIFICA E CONTROLLO

Per procedere a forme di controllo qualitativo del servizio, l'Azienda USL di Bologna provvederà alla verifica della qualità e dell'appropriatezza degli interventi, nonché della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato. L'Azienda USL di Bologna procederà alla verifica analitica degli standard e si attiverà in ogni caso di motivata lamentela degli utenti.

La responsabilità della verifica tecnica e il controllo qualitativo del servizio, la verifica dell'appropriatezza dei progetti abilitativi e psico-educativi nonché della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, competono rispettivamente al Direttore della Unità Operativa Semplice d'Istituto - Disturbi dello Spettro Autistico (UOSI- ASD) e al Direttore del Programma Integrato Disabilità e Salute (PIDS), che la esercitano direttamente o per delega.

Sono da subito proposti i seguenti **indicatori qualitativi** e **indicatori quantitativi** che diventeranno parte integrante del sistema di valutazione della qualità del servizio erogato:

indicatori qualitativi:

- **Produzione documentazione sanitaria**

N° interventi documentati

----- x 100 standard 100%

N° interventi attivati

indicatori quantitativi:

- **Numero di interventi attivati**

N° interventi attivati

----- x 100 standard 95%

N° utenti inviati

- **Numero di prestazioni effettivamente rese**

N° prestazioni svolte

----- x 100 standard 95%

N° prestazioni pianificate



Qualora dalle verifiche effettuate semestralmente da parte dei DEC, per i servizi di cui al Lotto 1) e al Lotto 2), risultassero non soddisfatti i criteri di valutazione summenzionati, si potrà procedere con una rivalutazione delle attività, al fine di garantire, laddove possibile, il soddisfacimento di tali criteri, attraverso un'implementazione delle prestazioni erogate dall'Operatore Economico all'interno del servizio di pertinenza. Diversamente si dovrà procedere con la risoluzione del contratto e con il nuovo affidamento del servizio all'Operatore Economico utilmente collocatosi in graduatoria.

L'Operatore Economico, per ciascuno dei lotti aggiudicati in sede di gara, dovrà inviare ai DEC una dettagliata rendicontazione mensile delle attività svolte, onde consentire un'adeguata verifica, indicando:

- il numero degli utenti presi in carico (suddivisi per fascia d'età);
- il numero di interventi attivi e il numero degli interventi conclusi (suddivisi per tipologia di intervento);
- il numero delle prestazioni svolte (suddivise per fascia d'età e di intervento).


Periodicamente verrà monitorato da entrambe le parti il consumo di prestazioni erogate con eventuale rimodulazione delle stesse per il conseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi predeterminati. Decorsi 6 mesi, ed entro il termine massimo di 20 giorni, l'Operatore Economico dovrà fornire una relazione riassuntiva delle attività fino ad allora svolte, dovendo fornire contestualmente un prospetto riepilogativo delle rendicontazioni mensili preventivamente trasmesse – tenuto conto degli indici numerici richiesti.

Al termine di ogni anno è inoltre richiesta un'ulteriore relazione conclusiva delle attività ai fini del monitoraggio, che verrà opportunamente valutata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) del lotto interessato in merito al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi convenuti, nonché per l'eventuale verifica di conformità, secondo i modi e i termini di cui all'art. 116 del D.lgs. 36/2023, e la comminazione delle penali di cui all'art. 24 del presente capitolato.

ART. 12 - DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto relativo all'affidamento del servizio in oggetto avrà una durata di due anni, con decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori due anni, anche singolarmente considerati, previo interpello della Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata (PEC).



Durante il periodo di rinnovo, l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione del DSM-DP, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, di cui al D.lgs. n.36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Operatore Economico s'impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altro Operatore al termine del contratto, ovvero nel caso di intervenuta risoluzione/recesso, per salvaguardare la continuità assistenziale.

ART. 13 - PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'Operatore Economico in fase di gara, l'Azienda USL comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda USL ha la facoltà di risolvere il contratto, tramite PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa avanzare una richiesta di risarcimento (art.1456 del Codice Civile - Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la Ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda USL;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggior oneri.



ART. 14 - PREZZI DEL SERVIZIO

Il corrispettivo spettante all'Operatore Economico aggiudicatario è rappresentato dal costo a prestazione indicato in offerta, per ogni singolo lotto.

Gli importi offerti dovranno intendersi onnicomprensivi di obblighi, rischi e oneri a carico della Ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

Per gli interventi abilitativi e psico-educativi di cui ai lotti 1) minorenni e 2) maggiorenni, l'Azienda USL metterà a disposizione l'importo annuo di:

- € 1.865.151,00 IVA esclusa per il Lotto 1);
- € 205.499,00 IVA esclusa per il Lotto 2);

per un importo totale annuo pari ad € 2.070.650,00 IVA esclusa, con separata rendicontazione per ogni singolo lotto.

ART. 15 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

ART. 16 - RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà comunicare al Direttore del DSM-DP, al Responsabile UOSI-ASD e al Responsabile PIDS il nominativo dei rappresentanti o incaricati quali Responsabili/Coordinatori di tutte le attività che verranno erogate nell'ambito dei lotti 1) e 2), nonché per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.



L'Operatore dovrà inoltre comunicare il recapito telefonico per l'immediata disponibilità degli incaricati durante le ore di servizio e per ogni altra comunicazione che dovesse rendersi necessaria al di fuori degli orari convenuti.

I Rappresentanti, anche per mezzo di un loro delegato, dovranno controllare e far osservare al personale impiegato dall'Operatore Economico le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare svolgimento delle attività inerenti ai servizi erogati nell'ambito dei lotti 1) e 2).

I Rappresentanti/Coordinatori saranno tenuti a mantenere un contatto continuo con il personale appositamente individuato dall'UOSI-ASD per il lotto 1), e dal PIDS per il lotto 2), al fine di gestire e monitorare efficacemente l'erogazione dei servizi.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo mail/pec di un suo sostituto.

ART. 17 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

I dipendenti della Ditta aggiudicataria che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti sia degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.

L'Azienda USL può richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza ovvero che non sia di gradimento all'Azienda USL

In particolare, la ditta deve curare che il proprio personale:

- vesta in maniera consona alle attività da svolgere e sia munito di apposita tessera di riconoscimento;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito dei settori, al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare al Direttore del DSM-DP o a un suo incaricato;
- segnali subito al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; allo stesso tempo dette segnalazioni dovranno essere comunicate anche al Direttore del DSM-DP o ad un suo incaricato;
- tenga sempre un contegno corretto;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;



- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato. La ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, sia utenti che dipendenti dell'Azienda USL, per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

ART. 18 – SCIOPERI

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e il proprio personale, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile.

In caso di sciopero, la ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.

ART. 19 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELL'OPERATORE ECONOMICO


La Ditta aggiudicataria è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o



predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Responsabile del trattamento dati

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della



eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART. 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

L'Azienda USL di Bologna, come previsto dall'art 26, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. fornisce alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione.

L'Azienda USL di Bologna, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.).

Tale documento è allegato al presente capitolato speciale

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.



ART. 22 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, che era costituito da un unico lotto, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

ART.23 - DANNI A PERSONE E COSE

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'Operatore Economico aggiudicatario risponde direttamente per i danni riportati da persone e/o cose a seguito di attività/azioni lesive poste in essere dai suoi dipendenti.

L'operatore economico sarà tenuto a provvedere, a proprie spese, alla riparazione e alla sostituzione degli oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni, segnalato dall'utente, familiari, tutore, amministratore di sostegno, istituzioni scolastiche, servizi NPIA, ecc. al Responsabile dei Servizi di riferimento per i lotti 1) e 2), potrà essere provato con qualunque mezzo purché oggettivamente idoneo a provare il danno.

L'Operatore Economico è altresì obbligato a stipulare, anche a propria tutela, una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni recati dai propri operatori agli utenti in carico all'Azienda USL di Bologna, ad essa in qualità di persona giuridica e al personale dipendente di questa, con un massimale di copertura di pari ad **almeno € 1.500.000,00 – unico** - salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 24 – PENALITÀ

L'Azienda USL di Bologna si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione qualitativa e quantitativa del servizio nel suo complesso.




Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito all'Operatore Economico aggiudicatario e rigettate le sue eventuali giustificazioni ritenute incongruenti (da far giungere entro 10 giorni dalla contestazione effettuata dal DEC del relativo lotto):

- in caso di sospensione del servizio, ovvero ancora nei casi di parziale o totale inosservanza degli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni paziente non assistito e/o per ogni giorno di mancata erogazione del servizio moltiplicato per il numero di pazienti coinvolti;
- nel caso in cui il personale fornito dall'Operatore Economico risulti inadeguato e/o insufficiente a garantire l'efficiente ed efficace erogazione del servizio sulla base delle valutazioni rimesse al DEC afferente alla UOSI-ASD per il Lotto 1), e al PIDS per il Lotto 2), potrà essere applicata una penale di € 500,00 per ogni inadempimento;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale e dell'integrità fisica degli assistiti, nonché a danno del personale dipendente dell'Azienda USL di Bologna, commessi dal personale impiegato dall'Operatore Economico nell'erogazione del servizio, potrà essere applicata a quest'ultimo una penale di € 1.000,00 per ogni condotta che abbia dei risvolti penalmente rilevanti, impregiudicato, in ogni caso, il diritto dell'Azienda USL di Bologna di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente per la tutela dei propri interessi, sia quale parte offesa da reato, che parte civile costituitasi nel processo penale.
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL, UOSI-ASD per il Lotto 1) e al PIDS per il Lotto 2), sarà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni inadempimento.

Al verificarsi di dette ipotesi il DEC competente effettuerà una preventiva contestazione di addebito, nel più breve tempo possibile (a mezzo PEC), all'eventuale referente individuato dall'Operatore Economico per ciascun lotto, ovvero alla stessa.

Tale contestazione permetterà all'Operatore Economico di venire a conoscenza delle eventuali criticità riscontrate in corso di esecuzione del servizio offrendo a quest'ultimo la possibilità di poter fornire le proprie controdeduzioni in merito a quanto accaduto.



All'esito di tale confronto, qualora emerga una palese violazione degli obblighi e/o delle responsabilità a carico del personale impiegato dall'Operatore Economico - supportato anche da riscontri oggettivi - il DEC darà luogo ad una formale contestazione di addebito con irrogazione delle penali convenute.

Anche in caso di silenzio dell'Operatore Economico, decorsi inutilmente dieci giorni dalla preventiva contestazione di addebito notificata allo stesso a mezzo PEC, e senza che sia stata fatta pervenire all'Azienda USL di Bologna risposta alcuna, il DEC provvederà all'irrogazione delle penali convenute.

L'Operatore Economico, convenzionalmente, sarà tenuto ad emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, nei casi più gravi, sarà tenuto a corrisponderle attraverso l'incameramento delle somme prestate a titolo di garanzia definitiva.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Azienda USL di Bologna, in caso di grave inadempimento delle prestazioni contrattuali, che risultino tali da alterare in maniera apprezzabile e significativa le finalità sottese all'affidamento del servizio e quindi alla buona riuscita dello stesso, di dar corso all'immediata risoluzione del contratto, previa apposita contestazione dell'addebito con contestuale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 10 giorni, spirato il quale, si ricorrerà all'interpello degli altri Operatori Economici utilmente collocati in graduatoria per l'affidamento ed esecuzione del servizio in oggetto.

L'Operatore Economico uscente sarà tenuto in ogni caso a garantire, per quanto possibile e per il tempo strettamente necessario al passaggio di consegne all'Operatore Economico subentrante, l'erogazione di tutti i servizi affidati ad esso sulla base delle precedenti intese; dovendo questi assumersene la piena responsabilità in ordine alla mancata erogazione del servizio che possa determinare a carico dell'Azienda USL di Bologna maggiori ed eventuali oneri per garantire all'utenza l'erogazione di tutti i servizi a questi occorrenti, specie ai fini della continuità assistenziale.

In conseguenza di ciò le parti convengono espressamente che l'Azienda USL di Bologna potrà trattenere le somme versate a titolo di deposito cauzionale/ polizza fideiussoria prestate a titolo di garanzia definitiva.



L'Operatore Economico aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda USL appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 25 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art 120, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- aumento delle attività del servizio;
- applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 15 del presente capitolato.

La modifica del contratto non supererà, per ogni lotto, l'importo di seguito specificato:

- Lotto 1) € 2.238.181,20 Iva esclusa;
- Lotto 2) € 246.598,80 Iva esclusa.

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 26 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. XX - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*



ART. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

Ai fini dell'opponibilità alle Aziende sanitarie contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto o concessione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere *ipso facto et jure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- b) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- d) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- e) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;



- f) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- g) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n. 40 del 25/01/2024;
- h) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- i) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna.
- j) nel caso previsto dalla clausola n. 5 del successivo art. 32. *Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna.*

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art. 124 del D.lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

ART. 29 – RECESSO DAL CONTRATTO

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare alla medesima le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta.


Fermo restando

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.lgs. 36/2023.

ART. 30 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO

La Ditta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio all'Azienda USL di Bologna.

Allegato alla copia della fattura dovrà essere fornito l'elenco delle presenze giornaliere degli ospiti.



L'Unità Amministrativa procederà alla liquidazione della fatturazione solo dopo aver ricevuto dal DEC o suo collaboratore una breve relazione da cui emerga lo stato dell'arte sulla verifica della qualità e dell'appropriatezza degli interventi, nonché della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel capitolato. L'attestazione dovrà inoltre riportare che gli obiettivi degli indicatori qualitativi sono stati raggiunti o viceversa che non sono stati raggiunti.

La liquidazione e il successivo pagamento delle fatture avverranno in seguito a verifica e attestazione per l'esatto adempimento da parte del DEC o suo collaboratore.

In caso di RTI, l'Unità Amministrativa potrà procedere alla liquidazione delle fatture solo dopo aver ricevuto tutte le fatture da parte di ogni ditta, verificandone la corrispondenza con l'importo aggiudicato.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

Azienda USL di Bologna

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 Bologna

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono



riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato;
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente: *Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015)*.

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori, tel. n. 051-6079538.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e



dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 31 - CLAUSOLA WHISTLEBLOWING

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo:



<https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

ART. 32- SPESE ACCESSORIE

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 33 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.


Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli articoli 91 e 94 del D.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli



organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

ART. 34 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Per accettazione

(firma digitale del Legale Rappresentante)